



CITTA' DI CECCANO

(Provincia di Frosinone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

DEL 27/12/2016

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore **9** e minuti **00**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale.

Previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA ORDINARIA , il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As
CALIGIORE ROBERTO	X		MIZZONI MARCO	X	
BIANCHINI GINEVRA	X		SAVONI ALESSANDRO	X	
LIBURDI COLOMBO	X		COMPAGNONI LUIGI		X
AVERSA MICHELANGELO	X		CONTI GIULIO		X
ROMA MAURO	X		QUERQUI GIOVANNI		X
ACETO FEDERICA		X	AVERSA ANTONIO		X
CORSI MARCO	X		MISSERVILLE FILIPPO		X
MACCIOMEI ANGELO	X		MALIZIOLA MANUELA		X
MALIZIA GIUSEPPE	X				

Totale Presenze 10

Totale Assenze 7

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.: RUSPANDINI MASSIMO, TIBERIA FIORELLA, SODANI MARIO, GIZZI STEFANO e CASALESE FEDERICA .

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT.SSA SIMONA TANZI**.

Assume la Presidenza il **Cons. CORSI MARCO – PRESIDENTE**, il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta che si tiene pubblica.

Alle ore 9.05 entra in aula il consigliere Federica Aceto.
Alle ore 9.06 entra in aula il consigliere Manuela Maliziola.
Ora i presenti sono n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

-in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

-ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

-ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

-la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

a) **comma 10 lettera a):** viene eliminata la possibilità per i comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa ai parenti in linea retta; **lettera b)** viene introdotta (lett.Oa) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzano come propria abitazione di residenza a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune ed il contratto di comodato sia registrato: "al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;”.

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli.

“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9bis dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “

c) comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria: ”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato.”

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima direttamente macchinari, congegni, attrezzi ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: : 53. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 10.03.2015 avente ad oggetto “Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 02.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale LA CONFERMA, per l'anno 2017, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2017, le medesime aliquote e detrazioni **IMU**, in vigore nell'anno 2016 per le fattispecie ancora imponibili;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e

detrazioni IMU deliberate per l'anno 2015 e prorogate per il 2016 (art.1, comma 169, L. 296, di seguito richiamato);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs.n.126/2014,in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

VISTO il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo ;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Maliziola) espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

-di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria (IMU)** deliberate per l'anno 2015 con atto del Commissario Straordinario n. 37 del 10.03.2015 e prorogate per l'anno 2016:

- a) aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06 %;
- b) aliquota prevista per l'abitazione principale (classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40 %;
- c) aliquota per i fabbricati concessi in uso gratuito dal titolare del diritto reale ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado) che li utilizzano come abitazione principale: 0,66%;
- d) aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: 1,06%, dando atto che lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,30% è la quota di competenza comunale;
- e) detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad € 200,00;

-di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

-di dichiarare mediante separata votazione in forma palese per alzata di mano con voti favorevoli n.11, voti contrari n.0, astenuti n. 1 (M. Maliziola), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. - D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CORSI MARCO

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
F.to DOTT.SSA SIMONA
TANZI

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che il presente verbale è conforme all'originale e che copia dello stesso è stato affisso, all'Albo Pretorio da oggi e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/01/2017

Ceccano, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA SIMONA TANZI

=====

Si trasmette copia della presente deliberazione per esclusivo uso d'ufficio.

L'IMPIEGATO INCARICATO